### Art. 69 cpv. 2

<sup>2</sup>L'Istituto delle assicurazioni sociali allestisce un modulo ufficiale per l'accertamento del reddito al di fuori della tassazione fiscale del periodo stabilito dal Consiglio di Stato.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1º gennaio 2007.

Bellinzona, 13 marzo 2007

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini

Il Cancelliere: G. Gianella

## Regolamento

### sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale

(del 13 marzo 2007)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005;

### decreta:

# Capitolo primo Disposizioni generali

Campo d'applicazione Art. 1 Il presente regolamento si applica ad ogni rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (MU), da parte dei servizi competenti ai sensi dell'art. 60 LMU.

#### Natura degli emolumenti

- **Art. 2** Gli emolumenti comprendono:
- una tassa di base, da intendere come una partecipazione agli investimenti iniziali comprendenti la raccolta dei dati e l'infrastruttura;
- una tassa di funzionamento, che costituisce una partecipazione ai costi ricorrenti inerenti alla messa a disposizione costante dei dati e alla loro distribuzione.

Tassa di base

- Art. 3 La tassa di base è dovuta per il rilascio di estratti relativi ad almeno un intero comune o sezione di comune (unità MU) ed è composta da:
- a) un contributo unico, da versare una tantum, in occasione della prima richiesta di un'unità MU;
- b) un contributo complementare, associato ad ogni richiesta successiva della stessa unità MU.

<sup>2</sup>Il contributo unico è fissato per ogni unità MU in funzione della dimensione del file originale in formato INTERLIS, mentre il contributo complementare è composto da un montante fisso.

### Tassa di funzionamento

- **Art. 4** La tassa di funzionamento è dovuta ad ogni richiesta di estratti ed elaborazioni della MU e comprende:
- a) la copertura dei costi di disbrigo per la preparazione e la fornitura degli estratti;
- b) una partecipazione ai costi di gestione, comprendenti l'ammortamento dei mezzi informatici impiegati e le spese per la manutenzione dei sistemi di pubblicazione e di distribuzione dei dati.

Ripartizione degli emolumenti

14/2007

**Art. 5** La tassa di base è versata al Cantone, mentre la tassa di funzionamento è versata al servizio che fornisce gli estratti o le elaborazioni della MU.

#### Tipo di estratti ed elaborazioni

**Art. 6** Si distinguono i seguenti tipi di estratti ed elaborazioni:

Tipo A: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi ad almeno un'unità MU. Si rilascia l'intera unità MU interessata ad ogni richiesta di estratti con superficie maggiore di 140 ha.

Tipo B: dati digitali della MU conformi allo standard federale MU93 (tutti i livelli tranne «altimetria») relativi a superfici minori o uguali a 140 ha e inferiori ad un'unità MU.

Tipo C: dati digitali del livello «altimetria», comprendenti il modello digitale del terreno (MDT) e le elaborazioni derivate (curve di livello, ombreggiature, «ASCII GRID»).

Tipo D: estratto del piano corografico (cartaceo o digitale).

Tipo E: altri estratti ed elaborazioni della MU.

### Tipo di utente

Art. 7 ¹Sono definiti utenti permanenti (UP) coloro che richiedono estratti ed elaborazioni del tipo A secondo l'art. 6 e che sottoscrivono con il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) un accordo della durata di almeno quattro anni per accedere regolarmente ai dati aggiornati di tale comparto.

<sup>2</sup>Sono definiti utenti occasionali (UO) tutti gli altri richiedenti di estratti ed elaborazioni della MU.

#### Obbligo degli emolumenti ed eccezioni

**Art. 8** Per tutti gli utenti permane l'obbligo del pagamento di un emolumento.

<sup>2</sup>La fornitura di estratti ed elaborazioni del tipo B, C, D e E secondo l'art. 6 non è soggetta alla tassa di base.

<sup>3</sup>I servizi delle amministrazioni comunali sono esonerati dal pagamento della tassa di base, a condizione che gli estratti o le elaborazioni della MU richiesti riguardino la loro giurisdizione e siano utilizzati esclusivamente per scopi interni.

<sup>4</sup>Per le forniture dell'Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (UMG) ai servizi dell'amministrazione federale (ad eccezione delle aziende La Posta e FFS) e agli istituti scolastici è dovuta unicamente la tassa di funzionamento relativa ai costi di disbrigo, mentre per quelle all'amministrazione cantonale non è dovuto alcun emolumento.

## Capitolo secondo **Diffusione dei dati, controllo**

#### Diffusione dei dati

**Art. 9** Il rilascio di estratti ed elaborazioni del tipo A e B ai servizi dell'amministrazione cantonale, rispettivamente del tipo C e D ad ogni utente, sono di esclusiva competenza dell'UMG.

### Attestato

Art. 10 Con ogni fornitura di estratti o di elaborazioni della MU, i geometri revisori e l'UMG sono tenuti a rilasciare un attestato sul relativo standard di qualità e sullo stato d'aggiornamento. Sull'attestato devono figurare le indicazioni del comune o delle zone interessate (coordinate minime e massime), il destinatario e la data di emissione. L'attestato è accompagnato dalle disposizioni per le limitazioni d'uso degli estratti o delle elaborazioni rilasciati.

### Controllo, abu-

Art. 11 In caso di utilizzazione abusiva degli estratti o delle elaborazioni della MU, l'UMG fattura d'ufficio gli emolumenti, includendo le spese amministrative.

### Capitolo terzo Tariffe

#### Rilascio di dati del tipo A

Art. 12 ¹Gli UP pagano la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU richiesta. Il contratto pluriennale stipulato con il DFE garantisce loro un accesso illimitato ai dati del comparto interessato, previo pagamento annuale della tassa di funzionamento.

<sup>2</sup>Gli UO che necessitano dati del tipo A secondo l'art. 6 pagano, alla prima richiesta, la tassa di base e la tassa di funzionamento per ogni unità MU. Il pagamento dell'emolumento garantisce loro un unico accesso ai dati. Per richieste successive della stessa unità MU sono dovuti soltanto il contributo complementare e la tassa di funzionamento.

<sup>3</sup>L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Emolumento	UP	UO
Tassa base contributo unico)	Fr 320.–/unità MU + Fr 190.–/MB	Fr 320/unità MU + Fr 190/MB
Tassa base (contr. complementare)	Fr 50/unità MU/anno	Fr 50/unità MU
Tassa funzionamento (gestione + disbrigo)	Fr 300.–/unità MU/anno	Fr 300.–/unità MU

### Rilascio di dati del tipo B

Art. 13 Gli UO che necessitano dati del tipo B secondo l'art. 6 riguardanti estratti di superficie fino a 16 ha compresi, pagano unicamente una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo.

<sup>2</sup>Gli UO che necessitano dati del tipo B riguardanti estratti di superficie maggiore di 16 ha e fino a 140 ha compresi, pagano una tassa di funzionamento composta dai costi di disbrigo più una partecipazione ai costi di gestione commisurata alla superficie.

<sup>3</sup>L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:

Emolumento		UO
Tassa funzionamento (costi disbrigo)	Tutti gli estratti	Fr 160.–
Tassa funzionamento (costi gestione)	Supplemento per superfici maggiori di 16 ha e minori o uguali a 140 ha	Fr 1/ ha

### Rilascio di dati del tipo C

Art. 14 ¹Di regola, le forniture del modello digitale del terreno (MDT) ed i suoi derivati sono eseguite in settori rettangolari di 1'312.5 ha, corrispondenti ad un sedicesimo della carta nazionale 1:25'000.

<sup>2</sup>L'ammontare degli emolumenti è esposto nella seguente tabella:


Descrizione	Costo/ha Fr.
Estratti ufficiali MDT (griglia punti 2m) xyz	0.80
Elaborazioni standard Curve di livello 1m (shape) Curve di livello 10m (shape) Ombreggiature 1m (pixel) ASCII GRID 1m (pixel)	0.80 0.50 0.50 1

105

<sup>3</sup>Per richieste di perimetri particolari, di dimensione diversa dal settore normale, ai costi unitari per ettaro è applicato un supplemento di Fr. 100.–. La superficie minima dell'ordinazione è di un ettaro.

<sup>4</sup>Per richieste di elaborazioni speciali (altri formati o altri prodotti), ai costi fissati ai capoversi 2 e 3 è applicato un supplemento calcolato a regia, in funzione del tempo effettivamente impiegato (Tabella dei prezzi a regia nei lavori della misurazione ufficiale, categoria C).

Per gli estratti ufficiali é applicato un ribasso in funzione alla quantità di settori così definito:



Rilascio di dati del tipo D

Art. 15 <sup>1</sup> Gli estratti del piano corografico sono rilasciati per piano. L'ammontare delle tasse è esposto nella seguente tabella:

Supporto	Privati ed Enti pubblici Fr. / piano	Studenti Fr. / piano
Cartaceo, prima copia	36.00	8.00
Cartaceo, copie successive	11.00	8.00
Film	50.00	12.00
Digitale	60.00	20.00

<sup>2</sup>Gli estratti forniti ai geometri per l'esecuzione di lavori di MU sono esenti da emolumenti.

Rilascio di dati del tipo E

**Art. 16** Per gli altri estratti o elaborazioni della MU il servizio che li fornisce preleva gli emolumenti in base alla Tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.

# Capitolo quarto Riscossione degli emolumenti

Incasso, bonifico al Cantone e spese amministrative **Art.** 17 Per forniture agli UP, l'UMG fattura e riscuote il contributo unico della tassa di base (*una tantum*), mentre il contributo complementare e la tassa di funzionamento sono fatturati e riscossi dal servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni.

<sup>2</sup>Per forniture agli UO il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni fattura e riscuote gli emolumenti a suo favore (tassa di funzionamento) e quelli a favore del Cantone (tassa di base).

<sup>3</sup>Annualmente, il servizio che fornisce gli estratti e le elaborazioni allestisce un elenco delle forniture e provvede a bonificare al Cantone il contributo complementare della tassa di base per gli utenti permanenti e l'intera tassa di base per gli utenti occasionali, detratto un indennizzo per le spese amministrative pari al 4% dell'importo complessivo da bonificare.

# Capitolo quinto **Disposizioni finali**

Entrata in vigore

14/2007

Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2007

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: L. Pedrazzini

Il Cancelliere: G. Gianella